



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 3 del 5.02.2026

Oggetto: D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di Valirsannio per l'anno 2026: affidamento servizio

IL DIRETTORE

richiamate le Determinazioni del Commissario Straordinario della Camera di Commercio Irpinia Sannio assunte con i poteri della Giunta Camera:

- n. 2 del 5.4.2023 avente ad oggetto "Azienda Speciale Valirsannio: assunzioni di Presidente da parte del Commissario Straordinario della Camera di Commercio Irpinia Sannio";
- n. 23 del 19.05.2023, con la quale è stato disposto di modificare la denominazione dell'Azienda Speciale Valirsannio in VALIRSANNIO Azienda Speciale della Camera di Commercio per la Valorizzazione dell'Irpinia e del Sannio e di approvare il nuovo Statuto dell'Azienda Speciale Valirsannio;
- n. 31 del 31.05.2023, con la quale è stato approvato il logo dell'Azienda Speciale Valirsannio, aggiornando lo Statuto aziendale;
- n. 45 del 27.06.2023, con la quale è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 del vigente statuto aziendale, la nomina a decorrere dal 27 giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2024 del Direttore dell'Azienda Speciale Valirsannio;

richiamate le Determinazioni del Commissario Straordinario dell'Azienda Speciale con i poteri del Consiglio di Amministrazione:

- n. 4 del 20.06.2023, con la quale è stato nominato il Direttore dell'Azienda Speciale;
- n. 14 del 11.12.2024 e n. 19 del 15.12.2025, con le quali è stato rinnovato l'incarico di Direttore dell'Azienda Speciale, rispettivamente fino al 31 dicembre 2025 e fino al 31 dicembre 2026, nonché le note prot. 0028525/U del 31.12.2024 e prot. 0029297/U del 18.12.2025, con le quali il Segretario Generale della CCIAA Irpinia Sannio ha autorizzato la prosecuzione dell'incarico di Direttore di Valirsannio, ai sensi delle predette determinazioni;

visto il preventivo economico aziendale per l'anno corrente, approvato con Determinazione, con i poteri del Consiglio di Amministrazione di Valirsannio, n. 21 del 16.12.2025 e con Determinazione, con funzioni di Consiglio Camerale, n. 148 del 30.12.2025, che alla voce B)8 Funzionamento, sottovoce Prestazioni Professionali prevede l'importo di € 2.000,00 a fronte delle spese per "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e Medico competente ai sensi del DLgs 81/08 e ss.mm.ii. e adempimenti di cui al DLgs 81/08 e s.s.m.m.i.i.";

considerato che:

- lo scorso 31 dicembre, giusta Determinazione del Direttore n. 2 del 3.01.2025, è scaduto l'incarico a TecnoServiceCamere S.C.p.A.- società del sistema camerale, per il servizio di R.S.P.P. di Valirsannio per l'anno 2025;
- la suddetta società, con nota PEC prot.n. 20982_ST_200858, acquisita al prot. Valirsannio n. 613 del 23.12.2025, ha trasmesso l'offerta per il servizio di Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione di cui al D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii – anno 2026, per un importo pari a € 650,00 + IVA, che verrà fatturato sulla base dell'avanzamento della consulenza secondo le seguenti modalità: 40% al conferimento dell'incarico e il restante 60% a saldo a fine anno;

- l'offerta trasmessa da TecnoServiceCamere S.C.p.A non prevede aumento di importo rispetto a quello già offerto e praticato negli anni precedenti;

tenuto presente che:

- la Camera di commercio Irpinia Sannio è socia di TecnoServiceCamere S.C.p.A., partecipata dalle Camere di Commercio italiane e dalle Unioni Regionali, con il compito di offrire servizi tecnici per il patrimonio immobiliare dei propri Soci, dal che la configurazione "in house" per le finalità di cui al richiamato art. 2 della Legge n. 580/1993 e ss.mm.ii.;
- sia l'Azienda Speciale Valirsannio che Infocamere ScpA. sono sottoposte al controllo analogo da parte dell'Ente Camerale;

visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" ed in particolare:

- l'articolo 7 (Principio di auto-organizzazione amministrativa) che al comma 2 stabilisce altresì che "le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3" e che "I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato";
- il comma 5 dell'art. 23 (Banca dati nazionale dei contratti pubblici), il quale dispone, tra l'altro, che: "Con proprio provvedimento l'ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all'articolo 25. Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all'articolo 7, comma 2...";
- l'art. 25 del Codice dei contratti, ai sensi del quale è disposto, tra l'altro, che le piattaforme di approvvigionamento digitale devono essere utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più delle attività di cui all'articolo 21, comma 1 (programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione) e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici;

tenuto presente, pertanto, che occorre gestire la fornitura del servizio attraverso le piattaforme telematiche di cui all'articolo 25 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in considerazione del comma 5 dell'art. 23;

preso atto che Unioncamere, con nota prot. 0006881/U del 14/03/2024, ha comunicato che "per gli affidamenti in house deve essere acquisito il CIG, gli stessi devono essere effettuati tramite il MEPA o altre piattaforme di approvvigionamento digitale e comportano il versamento in favore dell'ANAC del contributo sui contratti pubblici. Inoltre, deve essere nominato un RUP ai sensi della L. 241/1990. Resta – invece – fermo che gli affidamenti non hanno alcun limite di valore; per la sottoscrizione dei contratti non è prevista la costituzione di una garanzia" e che ai fini della formalizzazione degli affidamenti, in caso di utilizzo del MEPA "sarà necessario che i soggetti destinatari degli incarichi siano iscritti, come operatori economici, alla predetta piattaforma";

tenuto presente che l'ANAC ha predisposto, per la comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dei dati relativi agli affidamenti in house, l'apposita scheda "A3_6", avente decorrenza di operatività a far data dal 1° maggio 2024, affinché le piattaforme di approvvigionamento digitali certificate la implementassero;

verificato, altresì, che la piattaforma MEPA ha provveduto ad implementare la suddetta scheda di comunicazione (A3_6) per gli affidamenti in house;

verificata l'iscrizione alla suddetta piattaforma di TecnoServiceCamere S.C.p.A Roma CF/PIVA 04786421000, per il bando Servizi – categoria “Servizi di supporto specialistico” Servizi di consulenza in materia di sicurezza - CPV 79417000-0, nonché il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 del richiamato D. Lgs. 36/2023 e DURC regolare in corso di validità prot. INPS_49187254 del 27/01/2026;

rilevato, preliminarmente, che le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023;

ritenuto opportuno, anche per la congruità dell'offerta, rispondente tra l'altro alle esigenze aziendali, di affidare, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023, mediante ricorso alla piattaforma certificata AGID – Acquisti in rete PA, l'incarico di RSPP di Valirsannio per l'anno 2026 a TecnoServiceCamere S.C.p.A Roma CF/PIVA 04786421000 per l'importo € 650,00 + IVA;

preso atto che i suddetti importi trovano la necessaria copertura alla Voce B)8 Spese di Funzionamento – Prestazioni Professionali del bilancio aziendale;

ravvisata la necessità di adottare il presente atto in riferimento a quanto stabilito dall'art.17, comma 1 del DLgs 81/2008, lettera b) – Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro – che dispone l'obbligo per datore di lavoro di nomina della designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

verificata la regolarità contabile;

preso atto che, ai sensi ai sensi dell'art. 15, comma 3, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è lo scrivente in quanto Direttore dell'Azienda Speciale Valirsannio;

DETERMINA

- di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto del presente provvedimento;
- di affidare, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023, mediante ricorso alla piattaforma certificata AGID – Acquisti in rete del MEPA, al TecnoServiceCamere S.C.p.A Roma CF/PIVA 04786421000 l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di Valirsannio per l'anno 2026 per un importo di € 650,00 + IVA;
- di imputare le presenti spese alla Voce B)8 Spese di Funzionamento – Prestazioni Professionali del bilancio aziendale del corrente anno;
- di dare atto che gli obblighi relativi alla pubblicazione della presente, determinazione, previsti dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, si intendono assolti, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023, tramite la trasmissione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, attraverso le piattaforme digitali di cui all'art. 25 del medesimo codice dei contratti, ed il collegamento ipertestuale con la medesima banca dati e la sezione “Amministrazione trasparente” dell'Azienda Speciale.

Il Responsabile Amministrativo-contabile

Dott.ssa Giovanna Petrillo

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005

Il Direttore

Dott. Antonello Murru

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005